

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE BORTONE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Alla Provincia di Piacenza
Servizio Ambiente ed Energia
c.a.: Responsabile Dott.ssa Adalgisa Torselli
provpc@cert.provincia.pc.itE p.c.:
Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
MATTM@pec.minambiente.it

(invio tramite PEC)

Alla Provincia di Bologna
Settore Ambiente
prov.bo@cert.provincia.bo.itAlla Provincia di Ferrara
Settore Ambiente e Agricoltura
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.itAlla Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
provfc@cert.provincia.fc.itAlla Provincia di Modena
Unità Operativa A.I.A.
provinciadimodena@cert.provincia.modena.itAlla Provincia di Parma
Servizio Ambiente
protocollo@postacert.provincia.parma.itVia della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065
fax 051.527.6991Email: dgambsegr@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Alla Provincia di Ravenna
Servizio Ambiente
provra@cert.provincia.ra.it

Alla Provincia di Reggio Emilia
Servizio Ambiente
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Alla Provincia di Rimini
Servizio Politiche Ambientali
pec@pec.provincia.rimini.it

Oggetto: Risposta alla richiesta di chiarimenti sul nuovo quadro normativo successivo al DLgs 46/2014 sull'autorizzazione integrata ambientale.

A riscontro del documento elaborato dalle Province dell'Emilia-Romagna trasmesso con nota della Provincia di Piacenza (P.G. 2014.227974) contenente alcuni quesiti relativi all'applicazione del DLgs 46/2014, che per completezza si allega, si forniscono di seguito le valutazioni relative ai vari punti sollevati. Tali valutazioni si basano sulle considerazioni emerse nel corso della prima riunione del 7 maggio del coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 29-quinquies del DLgs 152/06, e sugli ulteriori approfondimenti in corso su alcune specifiche questioni. Il verbale della riunione e i documenti in fase di elaborazione a livello interregionale sono stati condivisi con i tecnici di riferimento delle amministrazioni provinciali nell'ambito del coordinamento regionale attuato dalla scrivente Direzione per l'emanazione di direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite in materia di IPPC (attività prevista dalla L.R. 21/2004 come competenza della Regione).

Il lavoro svolto in seno al citato coordinamento nazionale di cui all'art. 29-quinquies del DLgs 152/06 porterà auspicabilmente in tempi rapidi a un atto ministeriale contenente alcuni chiarimenti sulle questioni ritenute più urgenti, mentre altre sono in fase di approfondimento; le indicazioni riportate di seguito si riferiscono allo stato delle conoscenze attuali, valido fino all'emanazione di indicazioni nazionali in merito, sulle quali le Province verranno come di consueto tempestivamente informate, e soggetto a eventuali osservazioni che il Ministero, che legge per conoscenza, vorrà proporre.

In relazione alle successive comunicazioni inviate da altre Province dell'Emilia-Romagna che riportano versioni modificate dei quesiti, si valuterà la necessità di inviare successivamente integrazioni su punti specifici. Si ricorda inoltre che è attivo il citato coordinamento Regione-Province che è sicuramente il luogo più adatto per affrontare

l'insieme delle problematiche, e dopo un adeguato confronto collettivo, individuare le soluzioni migliori.

Quesito/proposta n. 1. atti amministrativi e rapporto tra attività principale e attività tecnicamente connessa

La questione di come assicurare, anche dal punto di vista delle modalità procedurali un opportuno coordinamento istruttorio alla parti di installazione (di per sé non soggette ad AIA) gestite da un diverso gestore e tecnicamente connesse a una installazione principale soggetta ad AIA è un tema sul quale è aperta la discussione in ambito nazionale e sono in campo diverse ipotesi, tra cui le due ipotesi prospettate nel documento delle Province (cfr. allegato 3 al verbale della riunione del Coordinamento nazionale IPPC, quarta riga della tabella, e la bozza di documento di orientamenti delle Regioni in via di elaborazione). Si rileva che, anche ove ci si orientasse verso l'ipotesi n.1 prospettata nel documento delle Province, che peraltro pare per certi versi la più conforme alla normativa, non si ritiene automaticamente applicabile il termine del 7 settembre 2014 per la presentazione della domanda, che si riferisce (art. 29 del DLgs 46/2014) solo alle installazioni non già soggette ad AIA. L'obbligo per l'attività coinesediata non IPPC di passare alla competenza dell'autorità competente per l'AIA potrebbe trovare applicazione in occasione del primo intervento sull'AIA dell'attività IPPC, ovvero della scadenza delle vecchie autorizzazioni.

Quesito/proposta n. 2. Pubblicazione su quotidiano e su sito Web della documentazione delle istruttorie.

Si concorda che la frase all'art. 29-quater, comma 3 che fa riferimento alla pubblicazione di informazioni da parte del gestore pare costituire un errore materiale. La previsione della L.R. 21 della pubblicazione dell'annuncio da parte del gestore si può ritenere superata dalla nuova norma nazionale, che esclude l'obbligo di pubblicazione su quotidiano da parte del gestore.

Si ritiene che il portale IPPC-AIA, già individuato come strumento per l'inoltro dei report e delle domande per la Regione Emilia-Romagna, e che tra l'altro già svolge la funzione di rendere disponibili al pubblico le informazioni sugli impianti presenti sul territorio e sugli atti autorizzativi, sia strumento legittimo per ottemperare all'obbligo di pubblicazione previsto, eventualmente tramite rimando dai siti delle autorità competenti.

In caso di procedura di VIA/AIA deve essere assicurata l'unicità delle forme di pubblicità, con le procedure previste dalla normativa sulla VIA; in tal caso è prevista quindi la pubblicazione sul giornale.

Quesito/proposta n. 3. Pubblicazione su sito web dei dati ambientali.

Si concorda con la proposta riportata nel documento, confermando l'opportunità della pubblicazione dei dati sul portale IPPC-AIA.

In particolare:

- Per quanto riguarda le relazioni delle visite ispettive, da rendere disponibili al pubblico nei termini previsti dalla norma (art. 29-decie comma5), la Regione ha programmato l'implementazione di una specifica funzionalità sul portale regionale IPPC-AIA. Nel frattempo è comunque possibile pubblicare le relazioni da parte delle Province sullo stesso portale come allegato a un atto autorizzativo, e in alternativa potrebbero essere utilizzati i siti web delle Province, come proposto nel documento, ma quest'ultima ipotesi pare sconsigliabile in quanto tali informazioni non sarebbero disponibili sul portale, che in generale raccoglie invece tutte le informazioni sugli impianti AIA.
- Per quanto riguarda la pubblicazione dei report, che comprendono solitamente dati sui risultati dei monitoraggi (autocontrolli), i dati di consumo e le performance ambientali, si ricorda che è presente sullo stesso portale la possibilità per i gestori di presentare due versioni del report, una completa di tutte le informazioni richieste, sempre consultabile dall'autorità competente, e all'occorrenza una versione parziale nel caso vi siano alcune informazioni ritenute motivatamente non pubblicabili da parte del gestore. Quest'ultima versione, nei casi in cui vi siano motivate richieste da parte del gestore sarà l'unica ad essere pubblicata, a seguito di verifica, da parte dell'autorità competente. Non sono previsti termini nella normativa per la pubblicazione dei report ma si ritiene che le finalità di informazione del pubblico sottese alla normativa IPPC richiedano di farlo il prima possibile. Le eventuali questioni, anche di carattere locale, che dovessero permanere relativamente alle modalità di pubblicazione si ritiene possano essere utilmente discusse nell'ambito del coordinamento regionale IPPC. Si ricorda che i dati relativi al controllo delle emissioni e alle emissioni nell'ambiente non possono essere oggetto di richieste di riservatezza da parte del gestore in quanto è previsto esplicitamente nella norma che vengano messe a disposizione al pubblico.

Quesito/proposta n. 4. Determinazione dei limiti associati alle migliori tecniche disponibili.

Riguardo alla determinazione dei limiti si concorda che, nella fissazione del valore limite di emissione per un determinato parametro, vada scelto il limite minore tra quelli previsti dai pertinenti documenti di riferimento comunitari e quelli derivanti dalla normativa italiana (compresi quelli derivanti dalla pianificazione ambientale) o comunque dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione, come previsto nelle norme citate. I decreti contenenti le linee guida italiane "LG MTD" non vengono più citati nel DLgs 152/06 così come modificato dal DLgs. 46/2014 come riferimento per la fissazione dei limiti. Si ritiene comunque che tali documenti possano essere presi in considerazione nelle

istruttorie, in subordine e in aggiunta ai riferimenti citati all'art. 29-bis comma 1, in quanto contengono utili elementi tecnici per le installazioni non ancora coperte dall'uscita dei nuovi BRef elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, e dalle relative "BAT conclusions".

Relativamente alla DGR 1802/2013 "approvazione accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria", non sono previste per gli impianti regionali misure relative alla non concessione di deroghe, che rimangono pertanto regolate dalle norme citate del DLgs 152/06, fatte salve le eventuali determinazioni che dovessero emergere dal Piano Aria in fase di elaborazione.

Quesito/proposta n. 5 Relazione di riferimento

A tal riguardo, essendo emerso dalla discussione in sede di coordinamento nazionale che dovrebbero essere disponibili a breve le linee guida nazionali, i primi orientamenti considerano opportuno richiedere la relazione di riferimento a valle del decreto ministeriale che ne definisce i contenuti (cfr. verbale della riunione del Coordinamento nazionale IPPC del 7 maggio, allegato 3 al verbale della riunione del Coordinamento nazionale IPPC, quinta riga della tabella, e la bozza di documento di orientamenti delle Regioni in via di elaborazione al paragrafo "relazione di riferimento"). Operativamente nelle more dell'emanazione dei decreti, si ritiene opportuno:

- per procedure aperte relative a installazioni i cui gestori non hanno ancora presentato la relazione di riferimento, inserire nell'atto finale una prescrizione che vincoli il gestore alla presentazione della relazione di riferimento entro un opportuno termine dall'emanazione dello specifico decreto;
- per le relazioni di riferimento già acquisite e valutate in conseguenza della necessità di rispettare le disposizioni della direttiva nell'ambito di procedimenti aperti in assenza del previsto recepimento nazionale, si potrà valutare un aggiornamento a valle dell'emanazione del decreto, se mancanti di elementi essenziali rispetto a quanto verrà stabilito nello stesso decreto.

Quesito/proposta n. 6. Sanzioni

Si concorda con le proposte indicate; in particolare si ritiene che nel testo oggetto del quesito per "situazioni" debba intendersi situazioni di pericolo per la salute umana o per l'ambiente, conformemente a quanto previsto nella direttiva 2010/75/UE all'art. 8. Si concorda di considerare un anno come 365 giorni consecutivi.

Quesito/proposta n. 7. Procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013

Relativamente al quesito posto, si riporta quanto indicato nel verbale della riunione del Coordinamento IPPC del 7 maggio scorso:

“i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure allo stato degli atti, pertanto se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirli per adeguarli alle nuove disposizioni”.

Si ritiene opportuno adottare tale impostazione, fino a eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Quesito/proposta n. 8. Riesame e durate delle AIA vigenti

Relativamente al quesito posto, si riporta quanto indicato nel verbale della riunione del Coordinamento IPPC del 7 maggio scorso:

- il rinnovo periodico (quinquennale) è un istituto non più previsto dalla norma, pertanto i relativi procedimenti possono sussistere solo se avviati prima del 7 gennaio 2013. Gli altri procedimenti di rinnovo in corso diventano procedimenti di riesame;
- le scadenze delle AIA sono di fatto prorogate *ex lege* (la loro durata è raddoppiata). A tal riguardo si ritiene comunque opportuno che ciò sia reso evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, sia per dare certezze a gestore e organi di controllo, sia in considerazione del fatto che in alcuni casi le AIA rilasciate avviano un programma di adeguamento alle migliori tecniche disponibili che non si conclude nel periodo di prevista validità, configurando verosimilmente la necessità di avviare un riesame alla data del previsto rinnovo;

Si ritiene che quanto indicato risponda a una parte dei quesiti posti. Si è inoltre condiviso a livello interregionale che l'AIA dovrebbe essere rilasciata con riferimento al nuovo decreto e con le caratteristiche della nuova direttiva.

Relativamente a specifiche questioni su modalità e tempistiche delle comunicazioni tra autorità competenti e gestori per l'aggiornamento della durata dell'AIA, non vi sono indicazioni dettagliate, che potranno eventualmente essere individuate se ritenuto necessario nell'ambito del coordinamento regionale; si ritiene opportuno in generale dare la precedenza all'aggiornamento delle AIA a scadenza ravvicinata.

Pare utile l'indicazione in AIA della data entro la quale deve essere presentata domanda di riesame, a norma dell'art. 29-octies.

Relativamente alla possibilità per un gestore di ritirare la domanda di rinnovo, sono in corso valutazioni in base alle quali essa può configurarsi solo per procedimenti di rinnovo di AIA ancora vigenti al 10 aprile 2014, data di entrata in vigore del dlgs 46/2014. Per le AIA già scadute a quella data, i procedimenti vanno come detto conclusi come riesame.

Quesito/proposta n. 9. AIA e rifiuti

Si concorda con quanto indicato nel documento.

Quesito/proposta n. 10. Interpretazione delle soglie dell'allegato VIII

Il tema dell'assoggettabilità delle attività di autodemolizione in base alle nuove categorie è stato posto nell'ambito del coordinamento nazionale ed è ancora in fase di discussione e approfondimento .

Si osserva tuttavia che la categoria 5.5 prevede l'assoggettamento per accumuli temporanei di rifiuti pericolosi prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, e bisogna quindi valutare se a valle dell'accumulo temporaneo vengono svolte dette attività. Inoltre è da valutare la soglia di assoggettabilità, che si riferisce ai rifiuti pericolosi, in rapporto alla qualifica di rifiuto pericoloso degli autoveicoli da demolire, che viene meno a valle di determinati trattamenti di bonifica. Tali valutazioni verranno poste all'attenzione del coordinamento nazionale.

Riguardo alla capacità, il metodo di calcolo può variare in funzione della tipologia di attività; anche in questo caso sono in corso approfondimenti su alcuni casi specifici, e valgono fino ad ulteriori chiarimenti le indicazioni della circolare ministeriale del 2004, ma per alcune categorie sarà presumibilmente necessario individuare criteri aggiuntivi.

Riguardo alla categoria 6.4 si ritiene che esistano attività che pur non essendo semplice imballo, non configurino necessariamente un significativo "trattamento e trasformazione", né significativi impatti sull'ambiente, come lo stoccaggio per maturazione, e che possono pertanto essere escluse. Sulle tipologie di lavorazione citate sono in corso approfondimenti che potrebbero portare a indicazioni più precise su eventuali altre attività da escludere, stante comunque il fatto che difficilmente potrà essere stilata una lista di tutte le operazioni da considerare o meno per il confronto con le soglie.

Cordiali saluti

Giuseppe Bortone
(documento firmato digitalmente)

Allegati come da testo

AMB/MB/eg